

\SENTENZA N.
N.60865/06 r.g.

SENT. N° 10087/09
REP. N° 8180/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XIII CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Caterina Macchi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa

DA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Limbiate (MI),
viale Lombardia n. 29, presso lo studio dell'avv. Adriana Romeo, che lo rappresenta e difende in
virtù di delega a margine a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in persona dell'amministratore *pro-*
tempore, elettivamente domiciliato in Milano, viale Caldara n. 35, presso lo studio dell'avv. Gianni
Turco, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione e
risposta

CONVENUTO

Oggetto: azione inerente rapporti condominiali

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti così concludevano:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata in data 2.10.2006 al Condominio [REDACTED] di Cesate (d'ora in avanti Condominio) *ex art. 669 octies c.p.c.* (il provvedimento favorevole era stato conosciuto per presa visione con rinuncia alla notifica il 3.8.2006), [REDACTED] ha iniziato il giudizio di merito susseguente al provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* con il quale il Tribunale, adito dall'attore con ricorso depositato il 25.01.2005, aveva autorizzato il [REDACTED] a provvedere a proprie cure e spese alla installazione di servoscala tipo Vemec V 53 ed ordinato al condominio di non ostacolare tale installazione.

L'antefatto, desumibile dal ricorso cautelare già menzionato e riportato in citazione (ove è anche un riassunto dello svolgimento del procedimento cautelare), trova origine nella particolare condizione fisica del signor [REDACTED] persona anziana (81 anni di età), affetta da grave polineuropatia motoria agli arti inferiori e di lieve entità agli arti superiori con amiotrofia periferica, patologia che, oltre ad avergli fatto riconoscere lo status di invalido al 100% con diritto ad accompagnatore, lo costringeva (e lo costringe tuttora) all'uso di stampelle per effettuare la normale deambulazione.

Tale stato di salute, secondo quanto esposto nel ricorso cautelare, rendeva assai gravosa la percorrenza quotidiana dei circa trenta gradini che separano l'appartamento di sua proprietà sito al primo piano del Condominio [REDACTED] dall'uscita alla via esterna.

Pertanto, intendendo installare un servoscala, conformemente a quanto prevede la legge n. 13 del 1989 in materia di barriere architettoniche, [REDACTED] aveva incaricato del progetto una ditta specializzata e, ottenuto un giudizio di fattibilità del progetto, aveva successivamente chiesto l'autorizzazione all'assemblea.

Avendo tuttavia ricevuto risposta negativa, e ritenendo il rifiuto del condominio lesivo del diritto di installare a proprie spese l'impianto predetto per rendere più agevole il passaggio, aveva chiesto al Giudice l'autorizzazione ad installare a proprie spese il servo scala in questione.

Il Condominio resistente aveva obiettato come l'installazione pretesa dal [REDACTED] non fosse conforme ai limiti che l'art. 1120, secondo comma, cod. civ. - richiamato dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 13 del 1989- impone per simili opere, e cioè il rispetto del decoro architettonico dell'edificio e la compatibilità dell'innovazione con il godimento e con l'uso della scala da parte degli altri condomini.

Il giudice aveva dato corso in contraddittorio ad un'istruttoria tecnica in ordine alla fattibilità del servoscala, ed all'esito aveva integralmente accolto l'istanza cautelare del ricorrente, condannando il Condominio al pagamento delle spese legali e della consulenza tecnica d'ufficio.

2.0

Il giudizio di merito nulla ha aggiunto al materiale probatorio in atti, atteso che in esso

ha fondamentalmente ribadito il proprio diritto all'eliminazione delle barriere architettoniche attraverso l'installazione del servoscala, chiedendo che i provvedimenti assunti dal Tribunale in via cautelare siano definitivamente confermati dal giudice del merito.

L'attore ha domandato altresì la condanna del Condominio – ciò che non poteva, per sua natura, formare oggetto di provvedimento cautelare- al risarcimento dei danni subiti *“in conseguenza di un aggravamento della salute, dovuto allo stress fisico ed emotivo al quale è stato e viene sottoposto di continuo il signor [redacted] da parte della intera comunità condominiale”* (così in atto di citazione): un danno alla salute (p. 8) cagionatogli dal convenuto con il proprio comportamento di rifiuto dell'autorizzazione al posizionamento del servoscala.

Costituendosi in giudizio, il Condominio [redacted] di Cesate ha chiesto la revoca del provvedimento d'urgenza disposto dal giudice della cautela e la dichiarazione del diritto da parte del condominio di rifiutare l'installazione del servoscala.

Concessi i termini per lo scambio di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., sfruttati da sola parte attrice per il deposito di memoria ai sensi del n. 1 unitamente a documentazione medica, il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, non ha ammesso le prove richieste dall'attore.

All'udienza del 30 gennaio 2009 sono state dunque rassegnate le conclusioni e, scaduti i termini per il deposito delle difese conclusionali, la causa è pervenuta al Tribunale per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'avvio del giudizio di merito era iniziativa processuale necessaria per evitare la perdita di efficacia del provvedimento cautelare ottenuto dall'attore. La disciplina attualmente vigente prevista dal comma 6 dell'art. 669octies c.p.c. è in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. è stato invece depositato in epoca ampiamente antecedente.

La domanda attorea comprende due capi di accertamento positivo (declaratoria del proprio diritto ad eliminare le barriere architettoniche attraverso l'installazione ed il mantenimento del servoscala così come provvisoriamente autorizzato; accertamento dell'illegittimità del comportamento posto in essere dal condominio in punto diniego all'installazione); ed un conseguente capo risarcitorio, fondato sui danni che i mesi di ritardo nell'installazione (circa dieci, se si considera quale data iniziale quella del 20.09.2005, in cui il [redacted] richiese al condominio il permesso di eseguire i lavori) avrebbero causato al [redacted]

Il Condominio ha fondato la propria opposizione alla domanda attorea, nel suo capo fondamentale di accertamento, sul presupposto che la scala condominiale, già poco ampia, successivamente al

posizionamento del servoscala sarebbe diventata talmente stretta da non essere più comoda né sicura per il resto dei condomini.

Tale eccezione è tuttavia da rigettare: la sussistenza del diritto –di natura potestativa- dell'attore ad installare, ed ora a mantenere, l'apparecchio per cui è causa, invero, va affermata alla luce del disposto dell'art. 2, comma 2, legge n. 13 del 1989, nonché della consulenza tecnica effettuata in sede cautelare.

Alla stregua del primo, ove sussista il rifiuto del condominio di eseguire le opere volte ad eliminare le barriere architettoniche, o comunque ove manchi una delibera conforme da parte dell'Assemblea condominiale, viene consentito al portatore di *handicap* (ovvero anche, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, all'invalido civile non portatore di *handicap* o al soggetto ultrasessantacinquenne) di realizzare a proprie spese opere mobili facilmente removibili, come il servoscala, per ovviare a dette barriere: fatto salvo –per quel che qui interessa- il disposto dell'art. 1120, comma 2, c.c., secondo cui *“sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico, o che rendano talune parti comuni del condominio inservibili all'uso o al godimento anche di uno solo dei condomini”*.

Dalla consulenza, d'altro canto, è emerso che il servoscala non pregiudica né la stabilità, né il decoro architettonico dell'edificio, né infine rende la scala inservibile all'uso o al godimento dei condomini. Certamente, il macchinario limita il godimento di questi ultimi in quanto riduce la luce utile della scala condominiale e restringe, al momento del suo utilizzo, la larghezza del vano scale e del pianerottolo: tale restringimento riguarda tuttavia esclusivamente lo spazio occupato dal servoscala al momento del suo transito, mentre, per il resto della scala, l'unico ingombro è quello di non più di una ventina di centimetri costituito dal binario lungo il quale il macchinario scorre (si vedano le fotografie prodotte dall'attore sub15); il posizionamento del binario non determina in alcun modo l'insicurezza o l'inservibilità della scala a danno degli altri condomini, risultando pertanto rispettate le limitazioni previste dall'art. 1120 c.c. Proprio l'osservanza di queste ultime consente, nel caso di specie, che il bilanciamento tra il diritto del [REDACTED], espressione di più ampie ragioni di pubblico interesse e di solidarietà sociale (poste in risalto, in materia, dalle sentenze n. 14384/2004 e 8286/2005 della Suprema Corte), e quello degli altri condomini, sia definitivamente effettuato nel senso dell'affermazione del diritto del [REDACTED] all'installazione ed al mantenimento del servoscala.

Inconferenti, come ampiamente argomentato nel provvedimento cautelare analiticamente motivato del luglio 2006, i rilievi del consulente d'ufficio circa il rispetto delle normative (D.M. 14 giugno 1989 n. 236, di attuazione della legge n. 13 del 1989) in punto di larghezza minima della scala di

edifici a più piani, e circa l'esistenza di eventuali soluzioni alternative, irrilevanti alla luce della natura potestativa del diritto riconosciuto al [REDACTED]

Consegue da quanto sopra che, rigettata ogni eccezione del Condominio, va affermato il diritto dell'attore di mantenere l'installazione del servoscala.

La domanda attorea si spinge tuttavia più in là, richiedendo al giudice l'espressa declaratoria dell'illegittimità del comportamento del condominio in punto di diniego all'installazione.

Risorgono, sotto tale profilo, le ragioni che nel merito l'ente di gestione condominiale ha opposto all'attuazione di tale diritto; ragioni che trasparivano sin dalla delibera dell'assemblea straordinaria 17.11.2005 e che, al di là dell'indelicato richiamo, ivi contenuto, ad una autosufficienza nei movimenti del [REDACTED] in quanto "sale e scende dalla rampa dei box" (la semplice possibilità di deambulare autonomamente non consente di trascurare le indubbie difficoltà nell'incedere di un invalido al 100 % con patologia che colpisce anche gli arti inferiori), erano volte a legittimamente difendere le ragioni proprietarie, meritevoli anch'esse di tutela seppure da ritenere subvalenti nel giudizio di bilanciamento sopra esposto.

Ne consegue l'impossibilità di configurare un qualsiasi illecito nel contegno oppositivo del Condominio, la cui eventualità è del resto prevista dallo stesso articolo 2, comma 2, della legge n. 13/1989, che –come visto *supra*- ne consente il superamento.

Ciò premesso in punto di legittimità del comportamento del convenuto, va rigettata la domanda risarcitoria che il [REDACTED] ha fondato sul danno alla salute –e, più in generale, non patrimoniale- che gli sarebbe stato causato dall'impossibilità di installare immediatamente il servoscala.

Premesso che tale impossibilità può esser considerata soltanto per il periodo decorrente dalla richiesta di autorizzazione (25.09.2005, denegata nell'assemblea straordinaria del 17.11.2005) alla successiva installazione del manufatto (avvenuta nell'agosto 2006), è infatti del tutto mancata, non solo una specifica deduzione, ma anche la prova di un danno non patrimoniale risarcibile.

Gli unici elementi probatori offerti a supporto della domanda consistono nei documenti medici prodotti in sede cautelare ed in quelli allegati alla citazione ed alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..

In ordine agli stessi, va precisato che nella fase di merito –nella quale risorge nella sua pienezza il canone probatorio dettato dall'art. 2697 c.c.- doveva essere rigorosamente fornita la prova sia della sussistenza ed entità dei danni lamentati, sia della loro riconducibilità causale all'asserito illecito (ma che illecito non era: v. punto precedente) diniego dell'autorizzazione posto in essere sino all'agosto 2006 dal condominio, e dunque agli sforzi compiuti dal [REDACTED] per uscire di casa o alla sua impossibilità di uscire di casa: la possibilità della valutazione dei pretesi danni in via equitativa,

CA

espressamente richiesta dall'attore, afferisce alla distinta e successiva fase della loro liquidazione, ma non comporta alcuna esenzione del danneggiato dall'onere di prova sullo stesso incumbente.

Orbene, quanto ai danni alla salute lamentati dall'attore, prova siffatta non è stata data.

Oltre ai certificati più risalenti (è del 1994 l'accertamento della commissione sanitaria per l'invalidità civile, del 2002 la certificazione di malattia "degenerativa"; mentre non pare strettamente inerente alla patologia lamentata il certificato di pronto soccorso del gennaio 2004 attestante ferita lacero-contusa per caduta accidentale), per quel che qui rileva è in atti unicamente un certificato del pronto soccorso dell'8 gennaio 2006 ove si riporta che il paziente lamenta "*da alcuni giorni dolore anca e ginocchio sinistro con difficoltà alla deambulazione*" – sintomatologia che dallo stesso paziente viene riferita come correlata ad un affaticamento ("*nega traumi e riferisce correlazione della sintomatologia ad un affaticamento*").

Com'è evidente dal tenore stesso del certificato, il sanitario si è limitato a dar conto di quanto dallo stesso [redacted] riferitogli, sia in relazione ai sintomi che alla loro genesi, senza formulare alcuna autonoma diagnosi, al di là della (preesistente) "*coxalgia in polineuropatia con amiotrofia periferica*", che potesse avvalorare sotto il profilo medico quanto dallo stesso riportato, soprattutto in ordine al nesso causale.

L'assenza di qualsivoglia altro elemento di prova obiettiva in merito all'insorgenza di quei sintomi solo successivamente ed a causa della mancata installazione del servoscala non consente pertanto di ritenere provato né l'evento di danno lamentato, né la sua effettiva riconducibilità al diniego del Condominio e dunque agli sforzi compiuti dal [redacted] per uscire di casa o alla sua impossibilità di uscire dalla medesima; fatti e valutazioni, queste, che abbisognavano a tal fine di ben altro supporto documentale, tecnico e testimoniale, e che avrebbero dovuto, prima ancora, essere dedotti in modo più specifico dall'attore.

La mancanza di prova in ordine all'effettiva sussistenza di danni alla salute esclude poi di poter ritenere provato il danno "esistenziale" cui l'attore ha fatto riferimento solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Premesso che nell'ordinamento italiano è tutt'altro che pacifica l'attribuzione a tale danno della natura di specifica categoria di pregiudizio autonomamente risarcibile (a prendere atto di alcune pronunce della Suprema Corte, tale natura dovrebbe senz'altro escludersi: v., per tutte, Cass. 9510/2007), è fuor di dubbio che comunque il risarcimento di un danno non patrimoniale (svincolato dalla verifica di un reato) postuli la sussistenza di un fatto lesivo di un diritto o interesse costituzionalmente garantito, specificamente individuato (v. Cass. 8827 e 8828/2003 e Corte costit. n. 233/2003, ma, soprattutto, le recenti sentenze nn. 26972/3/4/5 dell'11 novembre 2008 delle Sezioni Unite).

Ug

In particolare, il richiamo ai valori della persona cristallizzati negli artt. 2 e 3 della Costituzione rappresenta non un contenitore utile a consentire la risarcibilità di ogni contrarietà, ma il quadro di riferimento per la tutela –ad esempio- delle relazioni familiari (in quanto compromesse da fatti di macroscopica gravità, quali la perdita di un congiunto: Cass. 11761/2006) nonché di quel che è stato definito (Sezioni Unite 6572/2006) come il “*fare areddituale del soggetto*”, anche in tal caso purché lo stesso sia colpito da un “*pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno*”. Pregiudizi solo genericamente affermati nella specie e che invece in ogni caso –sottolinea sempre la Suprema Corte- richiedono specifica allegazione e prova in giudizio, con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento.

Invocare tale categoria di danno risarcibile, dagli incerti confini, non esimeva il [REDACTED] dalla prova non solo dei fatti della vita in cui tale danno si sarebbe sostanziato, ma altresì, come per qualunque altro *eventus damni*, dalla dimostrazione, sia pur secondo un criterio di regolarità causale adeguata, del suo dipendere causalmente proprio dalla condotta asseritamente illecita del Condominio.

In difetto di prova siffatta, la domanda risarcitoria non può che essere integralmente rigettata.

La parziale soccombenza dell'attore, atteso il rigetto della domanda risarcitoria, induce a compensare le spese di questa fase del giudizio nella misura di un mezzo.

Il Condominio dovrà pertanto rifondere al [REDACTED] la residua metà delle spese processuali, che può congruamente liquidarsi in euro 109,00 per spese euro 270,00 per diritti ed euro 750,00 per onorari; oltre alle spese generali, I.v.a. e C.P.A.

Vengono invece poste definitivamente a carico del convenuto le spese del procedimento cautelare, come liquidate dal giudice di prime cure, e le spese di CTU.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti del Condominio [REDACTED] di Cesate, così provvede:

- 1) accerta e dichiara che [REDACTED] ha diritto di installare e mantenere il servoscala nello stabile condominiale del Condominio convenuto;
- 2) rigetta nel resto le domande attoree;
- 3) compensa fra le parti le spese del giudizio di merito in misura di un mezzo, e conseguentemente condanna il Condominio [REDACTED] Cesate a rifondere a [REDACTED] la residua metà, che liquida in euro 109,00 per spese euro 270,00 per diritti ed euro 750,00 per onorari; oltre alle spese generali, I.v.a. e C.P.A.

207

4) pone definitivamente a carico del convenuto le spese del procedimento cautelare e le spese di CTU.

Così deciso in Milano, il 22 luglio 2009.

Il giudice

Dott.ssa Caterina Macchi



La motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Sara Quittino, magistrato ordinario in tirocinio.



TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
29 LUG. 2009
IL CANCELLIERE

